

Determinazione n. 201 del 12 OTTOBRE 2018.

Oggetto: Contenzioso Camera di Commercio di Catania Dott. Paolo Nicolosi Asmundo. – Adempimenti a seguito sentenza Corte di Appello di Catania n. 724/2018 pubblicata l'1/agosto/ 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli ultimi risvolti del contenzioso tra la ex Camera di Commercio di Catania e il dott. Paolo Nicolosi Asmundo rappresentato e difeso dal Prof. Avv.to Carmelo Romeo;

VISTO il dispositivo della sentenza n. 724/2018 della Corte d'Appello di Catania sez. lavoro del 12/7/2018 pubblicata l'1/8/2018;

TENUTO CONTO che il ricorrente dott. Nicolosi è stato dipendente con funzioni dirigenziali oltre all'incarico aggiuntivo di Segretario Generale conferito con deliberazione n. 448 del 27/11/1998 e reiterato negli anni fino al momento della quiescenza, richiesta con istanza del 27/5/2002 e consolidata a far data dal 9/11/2002;

PRESO ATTO che la sentenza di cui sopra che “.....condanna la Camera di Catania alla corresponsione in favore dell'appellante dott. Nicolosi della complessiva somma di Euro 530.735,96 oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei nonché alla rifusione in favore di Nicolosi Asmundo Paolo delle spese dell'intero giudizio che liquida in € 8.726,00 primo grado, €. 11.261,00 secondo grado, €. 10.125,00 Cassazione oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 12,50%, €. 13.911,00 giudizio di rinvio oltre il rimborso forfettario spese generali al 15%, il tutto oltre Iva e cpa. come per legge. Pone a carico dell'appellata le spese di CtU che liquida come da separato decreto”;

CONSIDERATO che le spese del CTU sono state liquidate a seguito decreto della Corte d'Appello depositato l'1/8/2018 per €. 1.476,88 con provvedimento del S.G. n. 163 del 22/8/2018;

CONSIDERATO che in precedenza, con la sentenza n. 778/2009 del 22/10/2009, la Corte d'Appello di CT. aveva condannato la Camera al pagamento di €. 19.302,13 oltre gli interessi dalle singole maturazioni mensili a far data dal 9/11/2002;

VISTA la determina del S.G. n. 27 del 3/3/2010 di esecuzione della sentenza Corte d'Appello e di liqui dazione a favore del Dott. Nicolosi della somma di €. 19.302,13 oltre gli interessi legali calcolati da novembre 2002 a dicembre 2003 oltre le 13'mensilità;

VISTA la determina del Segretario Generale n. 112/2010 di proposta ricorso in Cassazione avverso la sentenza d'appello n. 778/2009 affidando l'incarico all'Avvocato Andrea Scuderi patrocinante in Cassazione;

VISTA la sentenza della suprema Corte n. 22397 del 22/5/2013 su ricorso proposto dalla Camera di Commercio che così statuisce: “La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese”;

VISTO il ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc. alla Corte d'Appello di Catania da parte del ricorrente dott. Paolo Nicolosi rappresentato e difeso dal Prof. Avv.to C. Romeo, proposto in data 14/11/2013;

VISTA la determina del Segretario Generale n. 52/2014 del 16/4/2014 di proposta ipotesi di accordo transattivo;

CONSIDERATO che l'accordo non fu concluso poiché la difesa del Dott. Nicolosi era di ottenere le differenze del trattamento pensionistico a titolo di risarcimento danni;

VISTA la determina del Segretario Generale n. 120/2014 di partecipazione al giudizio dinnanzi la Corte d'Appello di Catania, data la mancata accettazione della proposta transattiva conferita con determina 52/2014 all'Avvocato Spoto Puleo;

VISTA la determina del Segretario Generale n. 68 del 9/6/2015 di adeguamento del rateo pensionistico a far data dall'1/7/2015 oltre gli eventuali adeguamenti perequativi;

VISTA la consulenza del CTU dott. F. Basile depositata presso la Corte d'Appello di Catania in data 30/4/2018 a seguito ordinanza della Corte d'Appello di Catania sez. lavoro in data 22/2/2018;

VISTA la nota dell'Avvocato Spoto Puleo del 13/7/c.a. che comunica che “ la Corte d'Appello di Catania ha pubblicato il dispositivo di sentenza con cui in accoglimento delle domande del Dott. Nicolosi e nella misura calcolata dal consulente nominato dalla medesima Corte ha condannato la Camera di Commercio di Catania a corrispondere le differenze del rateo pensionistico richieste dal Dott. Nicolosi oltre gli interessi e le spese legali..... e che non ritiene sussistere alcun presupposto per impugnare tale decisione, che peraltro deriva dal rinvio operato dalla Corte di Cassazione. La Camera deve quindi adempiere a quanto oggetto della condanna. Diversamente in caso d'inerzia ed in mancanza di un accordo col Dott. Nicolosi in merito ad un pagamento rateale e dilazione del rilevante importo, il medesimo potrebbe agire giuridicamente o con l'esecuzione civile (precetto – pignoramento) o con l'ottemperanza (nomina ed insediamento di un Commissario nominato dal Tribunale Amministrativo).Tanto detto ritengo opportuno concordare con il Dott. Nicolosi un piano di pagamenti che compatibilmente con le risorse di bilancio dell'Ente, possa consentire di evitare ulteriori esborsi a titolo d'interessi e spese legali”;

CONSIDERATA la lunga e travagliata vicenda giudiziaria ed i numerosi atti e provvedimenti emessi dalla ex Camera di Catania la Corte d'Appello con l'ultima sentenza conclusiva in premessa citata, quale giudice di rinvio, ha definito l'esatto ammontare del trattamento pensionistico spettante al dott. Nicolosi ricalcolato secondo i principi di diritto espressi ed acclarati dalla Suprema Corte con la sentenza 22397/2013;

RILEVATO che in esecuzione della sentenza N.724/2018 della Corte d'Appello sez. lavoro di Catania, a seguito accoglimento da parte di quest'Amministrazione del conteggio relativo agli interessi legali, come espressamente richiesto dalla sentenza d'appello, eseguiti dal consulente di parte, si è proposto un accordo, tramite legale dell'Ente Avvocato Spoto Puleo, per una rateizzazione di pagamento a favore del dott. Nicolosi nonché il pagamento delle spese legali a favore dell'Avvocato Carmelo Romeo, il compenso al Ctu di parte e l'anticipo al CTU da parte del dott. Nicolosi;

CONSIDERATI i recenti contatti tenuti con il difensore del dott. Nicolosi con i quali si è addivenuti ad una condivisione di massima sulla possibilità di erogare la somma a carico della Camera in modo rateizzato, alla luce della sempre più difficile situazione finanziaria e di cassa;

VISTA la nota trasmessa dal nostro legale, registrata con prot. n. 25911 del 13/9/2018, che riferisce in dettaglio il calcolo, trasmesso dal Prof. Carmelo Romeo, sulle somme a favore del dott. Nicolosi;

VISTA la nota prot. n. 26469/U del 20/9/2018 a firma del Segretario Generale, trasmessa all'Avvocato Spoto Puleo, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania sez. Lavoro n. 724/2018, con oggetto : "proposta accordo";

VISTA altresì la nota del 9/10/2018 prot. n. 28006 del legale incaricato di difendere l'Ente Avvocato Spoto Puleo che così riferisce.."..... ogni ipotesi di dilazione e/o rateazione retrocede innanzi al mancato accordo sull'ammontare della somma effettivamente portata in sentenza. Ed invero, il Dott. Nicolosi assume che l'importo di 530.735,96 € oltre interessi, riconosciuto in sentenza a titolo di differenze per arretrati sul trattamento pensionistico, debba essere versato al netto delle ritenute fiscali. Non concordando su tale essenziale presupposto ed a seguito degli incontri tenuti presso la Camera, il sottoscritto è del parere che compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, sarebbe opportuno eseguire prima possibile ed in unica soluzione quanto riportato in sentenza, corrispondendo al Dottore Nicolosi le differenze sul trattamento pensionistico maggiorate degli interessi cui applicare le ritenute di legge, e rimborsando le spese legali negli importi indicati nella sentenza medesima. Così operando, si eviterà di incorrere in ulteriori esborsi che non avrebbero (a differenza di quanto previsto in sentenza), giustificazioni."

CONSIDERATO, dato il mancato accordo, di dover procedere secondo quanto riferito dal nostro legale di fiducia nella nota di cui sopra;

RITENUTO di fare gravare la spesa complessiva occorrente alla chiusura del contenzioso sul conto 261001 "Fondo rischi ed oneri" del bilancio camerale;

D E T E R M I N A

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di prendere atto della sentenza n. N.724/2018 depositata in cancelleria in data 01/08/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Catania, relativamente alla controversia instaurata dal dott. Paolo Nicolosi già Dirigente Superiore della ex Camera di Catania con funzioni di Segretario Generale fino al momento del relativo collocamento in quiescenza in ordine alla liquidazione del trattamento pensionistico;
- di dare esecuzione a quanto statuito dalla predetta sentenza;
- di autorizzare gli Uffici ad eseguire la liquidazione delle somme, comprensive degli interessi legali, come espressamente disposto dalla sentenza d'appello, procedendo pertanto al pagamento delle somme a favore del dott. Paolo Nicolosi, che di seguito si elencano:

Euro 592.388,40: somme relative alla sorte capitale ed interessi legali,

Euro 60.109,72: onorari liquidati in sentenza compresi gli accessori,

- Euro 150,00: anticipo del Dott. Nicolosi al Consulente nominato dalla parte,
Euro 312,00: parcella del consulente di parte per il calcolo effettuato;
- di fare gravare la spesa complessiva per la definizione del contenzioso sul conto 2610001 “Fondo Rischi ed oneri” del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro